

Repertorio n. 231497

Raccolta n. 45352

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di maggio.

In Milano, nel mio studio in Via Alessandro Manzoni n. 41.

Avanti a me dottor LUCIANO QUAGGIA, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- AUTERIO MARIO, nato a Pacentro il 13 marzo 1939, domiciliato a Milano, Via Petrella n. 4, codice fiscale TRA MRA 39C13 G210Q;

- BASILICO FRANCESCO, nato a Milano il 21 maggio 1939, domiciliato a Milano, Vico Magistretti n. 3, codice fiscale BSL FNC 39E21 F205V;

- COSTANTINO GIOACCHINO, nato a Catanzaro il 27 aprile 1951, domiciliato ad Uboldo, Via Tognoni n. 10, codice fiscale CST GCH 51D27 C352K;

- COZZI GIORGIO, nato a Milano il 31 maggio 1938, domiciliato a Milano, Alzaia Naviglio Pavese n. 104, codice fiscale CZZ GRG 38E31 F205T;

- DE DONNO ARNALDO ENZO RENATO, nato a Maglie il 21 aprile 1936, domiciliato a Milano, Via Carlo Marx n. 42, codice fiscale DDN RLD 36D21 E815J;

- DE LUCA FRANCESCO, nato a Napoli il 3 marzo 1947, domiciliato a Busto Arsizio, Via Buonarroto n. 5, codice fiscale DLC FNC 47C03 F839W;

- ESPOSITO LEONARDO, nato a Milano il 15 agosto 1944, domiciliato a Monza, Via Donizetti n. 71, codice fiscale SPS LRD 44M15 F205Z;

- MINOTTI GIANFRANCO, nato a Milano il 15 maggio 1947, domiciliato a Milano, Viale Pisa n. 12, codice fiscale MNT GFR 47E15 F205N;

- ROSSETTI GIOVANNI GIUSEPPE, nato a Paderno Dugnano il 4 giugno 1951, domiciliato a Merate, Via Barbiano n. 27, codice fiscale RSS GNN 51H04 G220B.

Detti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo,

convergono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i signori AUTERIO MARIO, BASILICO FRANCESCO, COSTANTINO GIOACCHINO, COZZI GIORGIO, DE DONNO ARNALDO ENZO RENATO, DE LUCA FRANCESCO, ESPOSITO LEONARDO, MINOTTI GIANFRANCO e ROSSETTI GIOVANNI GIUSEPPE una associazione non riconosciuta con la denominazione AMICI COMIT - PIAZZA SCALA

2) L'associazione ha sede in Milano, Via Vico Magistretti n. 3.

3) L'Associazione non persegue finalità di lucro regolata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile, ed ha come scopo quello di adoperarsi per tenere unito lo spirito solidale dei dipendenti della già Banca Commerciale Italiana, assisterli e riunirli nelle loro comuni necessità, avvalorandone la loro libera associazione, promuovendone gli incontri, le attività sociali e quant'altro possa unificare tutti i dipendenti in pensione o ancora in servizio.

Il tutto come meglio specificato nell'articolo 3 dello statuto, letto da me Notaio ai comparenti è da essi approvato in ogni singolo articolo e nel suo complesso.

Detto statuto, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

3) I comparenti assumono, a termini di statuto, la qualità di soci fondatori dell'associazione qui costituita.

4) L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre

2050 (duemilacinquanta).

5) La quota di iscrizione da versarsi da parte di coloro che sono ammessi all'associazione, è stabilita in Euro 50,00 (*) (cinquanta virgola zero zero) per l'anno in corso, mentre per gli anni successivi verrà stabilito di volta in volta.

6) Il patrimonio dell'associazione è costituito esclusivamente dalle quote sociali versate annualmente dai Soci e da eventuali contributi richiesti per finalità legate alla vita associativa, così come previsto dall'art. 25 dello statuto.

7) L'associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, investito dei compiti e dei poteri risultanti dall'allegato statuto a comporre il quale vengono nominati i signori:

- ESPOSITO LEONARDO (sopra generalizzato)
- BASILICO FRANCESCO (sopra generalizzato)
- COSTANTINO GIOACCHINO (sopra generalizzato)
- DE LUCA FRANCESCO (sopra generalizzato)
- MARINI SERGIO, nato a Verona il 14 settembre 1942, domiciliato a Bollate, Via Como n. 31/36, codice fiscale MRN SRG 42P14 L781R.

Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il signor ESPOSITO LEONARDO il quale accetta.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In qualità di Tesoriere, responsabile dei fondi dell'associazione, come meglio precisato nell'art. 27 dell'allegato statuto, viene nominato lo stesso presidente signor ESPOSITO LEONARDO che accetta.

8) Le norme relative ai diritti ed agli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, nonché quelle relative allo scioglimento dell'ente e tutti gli altri patti che regolano l'associazione sono contenuti nello statuto.

9) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

10) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della qui costituita associazione.

E richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su

Allegato "A" al n.

di Repertorio

(*) Il Consiglio Direttivo nella seduta tenutasi subito dopo la costituzione dell'Associazione ha deliberato di fissare la quota associativa minima per i soci ordinari in € 20,00, valida per il periodo giugno 2012 - maggio 2013

STATUTO

(in vigore dal 1 gennaio 2017)

TITOLO I

DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - E' costituita l'associazione

"AMICI COMIT - PIAZZA SCALA"

con sede in Milano.

Art. 2 - L'Associazione non ha personalità giuridica, né finalità di lucro, è apolitica ed è regolata dagli Art.36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del Codice Civile.

Art. 3 - L'Associazione ha come scopo quello di adoperarsi per tenere unito lo spirito solidale dei dipendenti della già Banca Commerciale Italiana, assisterli e riunirli nelle loro comuni necessità, avvalorandone la loro libera associazione, promuovendone gli incontri, le attività sociali e quant'altro possa unificare tutti i dipendenti in pensione o ancora in servizio. L'Associazione si propone, altresì, di coordinare ed assistere gli associati in ogni vertenza giudiziaria, anche quelle verso il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana, assumendo un atteggiamento propositivo e collaborativo per la definizione extra giudiziale di dette vertenze, adoperandosi come tramite tra le parti.

Art. 4 - L'associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI

Art. 5 - Sono Soci coloro che hanno liberamente aderito all'Associazione in qualità di ex dipendenti della Banca Commerciale Italiana, sia in quiescenza sia ancora in servizio presso altri enti o società, ovvero siano essi eredi di ex dipendenti Comit.

Art. 6 - I Soci, con la loro adesione, riconoscono ed accettano espressamente ed integralmente le norme contenute nel presente Statuto e s'impegnano a rispettare le deliberazioni assunte, in conformità dello stesso, dagli organi dell'Associazione.

Art. 7 - I Soci partecipano di diritto alle Assemblee ed alla vita dell'Associazione, potendo fornire alla stessa, contributi collaborativi per la realizzazione dei fini associativi.

Art. 8 - I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annua alle scadenze e nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; possono inoltre essere tenuti al pagamento d'eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo nell'interesse dei Soci.

Art. 9 - La qualità di Socio è personale ed intrasmissibile per qualsiasi titolo, si perde per:

- a) dimissioni, da presentarsi in forma scritta;
- b) per morosità oltre 12 mesi;

c) per esclusione stabilita dal Collegio Arbitrale, come contemplato dal successivo Art. 33, a seguito di atti disonorevoli e/o immorali o, comunque, contrari al decoro e al buon nome dell'Associazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione sono l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

TITOLO III DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 - L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione: ad essa partecipano di diritto tutti i Soci. All'Assemblea spettano tutti i poteri di straordinaria amministrazione, in particolare:

- a) la definizione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- c) le determinazioni concernenti la trasformazione e/o lo scioglimento dell'Associazione.

In quest'ultimo caso l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad un ente benefico scelto a maggioranza semplice dai soci.

All'Assemblea spettano, altresì i poteri di ordinaria amministrazione, limitatamente a:

- a) l'approvazione del Rendiconto di fine esercizio nonché la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

Art. 12 - L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno. Può essere convocata anche d'iniziativa dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo riterrà necessario o su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso, inviato ai Soci per via telematica o per posta almeno 30 giorni prima della data della riunione, con l'indicazione dell'Ordine del giorno, della data e delle modalità di votazione.

Art. 13 - La partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto spettano al Socio in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 14 - L'Assemblea, nei casi seguenti, è regolarmente tenuta avvalendosi anche o esclusivamente dell'utilizzo di mezzi telematici:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del Rendiconto di fine esercizio;
- c) definizione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- d) approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 15 - L'Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza semplice, con modalità anche referendaria.

Art. 16 - I verbali delle deliberazioni delle Assemblee sono trascritti su apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario. Le schede di votazione relative agli argomenti all'Ordine del giorno sono custodite dal Segretario e conservate agli atti per anni cinque.

TITOLO IV DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo, che ha solo poteri di ordinaria amministrazione, svolge ogni azione necessaria per il raggiungimento dei fini sociali.

In particolare esso:

- a) esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) definisce la misura delle quote sociali ed eventuali ulteriori contributi;
- d) predispone il Rendiconto di fine esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predispone le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) organizza le procedure per le votazioni relative al rinnovo del Consiglio Direttivo;
- g) predispone la lista degli eventuali soci candidati e sovrintende alle votazioni.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tale numero può essere modificato solo con delibera dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, quest'ultimo con funzioni anche di Tesoriere.

Art. 19 - I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quadrimestre su convocazione scritta del Presidente. Lo stesso si riunisce, altresì, quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta.

Art. 21 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la partecipazione di almeno tre Consiglieri, numero che sarà automaticamente adeguato in connessione all'elevazione dei componenti del Consiglio Direttivo, come contemplato all'Art. 17.

Art. 22 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 23 - In ogni riunione è redatto il verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio. I verbali, trascritti su apposito registro, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V

IL PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art. 24 - Il Presidente e il Vice Presidente (se nominato) hanno la rappresentanza legale dell'Associazione, convocano il Consiglio e lo presiedono, agiscono in nome e per conto dell'Associazione nei limiti dei poteri attribuitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. In caso d'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte, nell'ordine:

- dal Vice Presidente;
- dal Consigliere più anziano.

TITOLO VI

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 25 - L'esercizio inizia il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Le entrate derivano, esclusivamente, dalle quote sociali versate annualmente dai Soci e da eventuali contributi richiesti per finalità legate alla vita associativa.

Art. 27 - Le uscite sono costituite, principalmente, dalle spese per l'ordinaria amministrazione e da quelle occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 28 - Tutte le somme dell'Associazione devono essere depositate su di un conto corrente appositamente aperto dal Presidente. Le operazioni bancarie sono effettuate dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 29 - A fine esercizio il Consiglio Direttivo predispone ed approva il progetto di Rendiconto che trasmette all'Assemblea per l'approvazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 - Le controversie che dovessero insorgere tra Soci ed Associazione saranno sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto di sei Soci da nominarsi dal Consiglio Direttivo, fermo restando l'esclusione di uno o più dei suoi membri se questi sono direttamente coinvolti nella controversia. In tal caso la nomina del collegio arbitrale spetterà sempre al consiglio direttivo per tramite dei consiglieri non coinvolti. Nell'impossibilità di nomina da parte del consiglio direttivo, la stessa sarà affidata ad un Giudice di Pace. Al suo interno è nominato un Presidente, il cui parere prevale in caso di parità di giudizio. Il giudizio del Collegio Arbitrale è inappellabile.

Art. 31 - Tutti gli incarichi previsti dal presente Statuto sono prestati a titolo gratuito, con semplice rimborso spese a rendiconto per ragioni del mandato.

Art. 32 - I componenti del Consiglio Direttivo, quali amministratori, sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato.

Art. 33 - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione si applicano le norme previste dalla legge vigente.